

Proc. n. 3250/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Dott. Filippo Palumbo, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. **R.G.** /2022 promosso da:

1. **Guillermo** nato il 31/05/1993 ad Asuncion (Paraguay),
2. **Raul** nato il 09/04/1990 a Ypacarai (Paraguay),
3. **Miguel** nato il 23/09/1953 a Fulgencio Yegros (Paraguay),
4. **Andrea** nata il 29/01/1988 ad Asuncion (Paraguay),
5. **Gabriela** nata il 17/09/1994 ad Asuncion (Paraguay),
6. **Gloria** nata il 14/03/1961 a Maciel (Paraguay),
7. **Nidia** nata il 13/10/1963 a Encarnacion (Paraguay),
8. **Julio Daniel** nato il 19/10/1994 ad Asuncion (Paraguay),
9. **Carmen** nata il 09/12/1999 ad Asuncion (Paraguay) e
10. **Andrea** nata il 02/03/1992 ad Asuncion (Paraguay);



tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Leopoldo Aperio Bella (C.F. PRBLLD50M26H501C) in Roma, Via Oslavia n. 30, che li rappresenta e difende in virtù di procure notarili versate in atti;

parti ricorrenti

nei confronti del **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t.,;

- parte resistente non costituita -

con l'intervento Ex Lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti adivano l'Intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo per come meglio specificato in atti, di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano Sig. _____, nato nel Comune di Vietri di Potenza (PZ) l'8 settembre 1865, emigrato in Paraguay, ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato cittadino paraguayano come si evince dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto.

Il Ministero dell'Interno, nonostante la regolare notifica (come risulta dalle depositate ricevute pec attestante la notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza), non si costituiva nel presente procedimento, pertanto, se ne dichiara la contumacia.

Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: *"Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani"*. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.



Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".

Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti sono residenti all'estero, e che il sig. **Alfonso Rienzi, loro avo, era nato nel Comune di Vietri di Potenza (PZ)**, città che rientra nella competenza del Distretto di Corte di appello di Potenza; il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza- Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi osservato come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire quale condizione dell'azione come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale; tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.

Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale; circostanza questa che com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure *sanguinis*.

Si ritiene dunque di offrire anche in questa sede continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della



Corte Costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. *Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza* (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).

Sussiste pertanto l'interesse ad agire dei ricorrenti.

*

Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragioni.

Come è noto, il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 "È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo *ius sanguinis* ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.

Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello *status civitatis* italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: <<*secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo*



in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva>>.

Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.

Orbene, va in primo luogo rilevato che, come si evince dalla documentazione prodotta, l'avo degli odierni ricorrenti, il sig. **Alfonso Rienzi** non si era mai naturalizzato cittadino paraguayano e, pertanto, ha trasmesso *iure sanguinis* la cittadinanza italiana alla propria figlia Filomena Rienzi Scappini, e dalla stessa, in virtù delle argomentazioni che seguono, la cittadinanza italiana si è poi trasmessa conseguentemente ai successivi discendenti ed odierni ricorrenti.

È necessario, infatti, come sopra anticipato, dar conto che dalla documentazione depositata emerge un passaggio per linea femminile, con la nascita della citata Filomena Rienzi Scappini (figlia del capostipite Alfonso e della sig.ra Genoveva Scappini), nata in Paraguay il 05/05/1902, coniugatasi successivamente, nel 1920, con Guillermo Netto, cittadino paraguayano.

Ebbene, il matrimonio contratto dalla sig.ra Filomena Rienzi Scappini con cittadino straniero, avvenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 ha fatto sì, secondo la legge al tempo vigente, che quest'ultima perdesse di fatto il diritto della trasmissione dello *status civitatis* non solo in ragione del fatto che la trasmissione, era al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ma anche perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, *in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di*



evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione *“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”*.

Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio *status civitatis* anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.

Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che *«La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.)*.

Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria».

L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di riconoscere lo *status civitatis* di tutti coloro che – potenziali cittadini italiani – non hanno acquisito quello *status* esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro,



in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).

Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, *status* che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora Filomena Rienzi Scappini e che questi l'abbiano poi a loro volta trasmessa ai propri discendenti, non emergendo dagli atti fattispecie interrutive.

In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo quindi essere dichiarato che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani, e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi, in ragione della novità della materia, della complessità delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

- **DICHIARA** la contumacia del resistente Ministero dell'Interno;
- **DICHIARA** che i ricorrenti sig.ri:
 1. **Guillermo German Mercado Kroll** nato il 31/05/1993 ad Asuncion (Paraguay),
 2. **Raul Carmelo Benitez Netto** nato il 09/04/1990 a Ypacarai (Paraguay),
 3. **Miguel Mercado Netto** nato il 23/09/1953 a Fulgencio Yegros (Paraguay),



4. **Andrea Marlene Mercado Kroll** nata il 29/01/1988 ad Asuncion (Paraguay),
5. **Gabriela Magali Mercado Kroll** nata il 17/09/1994 ad Asuncion (Paraguay),
6. **Gloria Filomena Netto Duarte** nata il 14/03/1961 a Maciel (Paraguay),
7. **Nidia Concepcion Netto Duarte** nata il 13/10/1963 a Encarnacion (Paraguay),
8. **Julio Daniel Mendez Netto** nato il 19/10/1994 ad Asuncion (Paraguay),
9. **Carmen Anahi Mendez Netto** nata il 09/12/1999 ad Asuncion (Paraguay) e
10. **Andrea Dahiana Delagracia Netto** nata il 02/03/1992 ad Asuncion (Paraguay);

sono cittadini italiani;

- **ORDINA** per l'effetto al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- **DICHIARA** le spese di lite integralmente compensate;
- **MANDA** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso il 29.09.2023

Il Giudice
Dott. Filippo Palumbo

